



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N.

BAIL-IN: IL SALVATAGGIO DELLE BANCHE NON PUO' ESSERE A CARICO DEI RISPARMIATORI, E' ILLEGITTIMO E INCOSTITUZIONALE

presentata il 12 luglio 2016 dai consiglieri Sandonà, Semenzato, Finco, Ciambetti, Gidoni, Montagnoli, Gerolimetto, Villanova, Michieletto, Calzavara, Barbisan Fabiano, Brescacin, Valdegamberi, Conte, Rizzotto e Coletto.

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO che

- il “bail in”, cioè il salvataggio interno della singola banca è disciplinato dalla Direttiva U.E. 2014/59 del 15 maggio 2014 e per l'Italia dal D.Lgs 180/2015 di recepimento della direttiva medesima;
- tale normativa, nei fatti, fa pagare il costo del salvataggio della banca ai suoi azionisti, ai suoi obbligazionisti e quindi ai suoi creditori nonché ai titolari di depositi bancari superiori ai 100.000 euro, spesso frutto di risparmi di una vita di lavoro;
- la medesima normativa dispone che il salvataggio della singola banca deve avvenire senza alcun intervento finanziario del settore pubblico, salvo casi eccezionali così pure delle altre banche e del resto del sistema bancario, BCE e Banca d'Italia comprese;
- le motivazioni addotte a supporto del “bail in” sostengono che le banche sono organismi che offrono servizi essenziali ai privati e quindi vanno comunque salvate dai pubblici poteri, ma non più attraverso finanziamenti pubblici che graverebbero sui contribuenti, bensì trasferendo il costo del salvataggio sui privati imponendo loro gli oneri del soccorso nella veste di azionisti, obbligazionisti e titolari di depositi bancari, spesso piccoli risparmiatori ignari della mala gestione della banca e chiamati a risponderne in prima persona

solo a disastri compiuti;

CONSIDERATO che

- le suddette motivazioni non sembrano essere assolutamente condivisibili in quanto:
 - a) la crisi finanziaria è stata per la maggior parte provocata da bolle speculative dovute a disinvolute e avventurose iniziative nate proprio all'interno del sistema finanziario nel suo complesso e nelle sue articolazioni senza alcuna previsione di possibili azioni a contrasto di tali fenomeni speculativi;
 - b) la BCE e le banche centrali nazionali avrebbero dovuto esercitare sul sistema finanziario stesso tutti i controlli e la vigilanza già previsti dalla normativa vigente;
 - c) appare del tutto iniquo e alquanto ingiusto considerare il sistema finanziario nel suo complesso del tutto immune da obblighi ed oneri nei confronti delle singole banche e soprattutto nei riguardi dei singoli depositanti che non hanno alcuna colpa, se non quella di aver riposto la propria fiducia nel risparmio bancario assolutamente necessario per lo sviluppo di un Paese moderno e democratico e tutelato dalla nostra Costituzione;
 - d) si è preferito, in presenza delle nuove complessità dei mercati finanziari internazionali e della conseguente difficoltà, se non impossibilità, di applicare i preesistenti meccanismi di gestione delle crisi bancarie, non attribuire le evidenti responsabilità al sistema finanziario scaricando costi e oneri a ignari e incolpevoli risparmiatori;
 - e) le banche svolgono un servizio essenziale alle comunità civili e in quanto tale meritevole di tutela pubblica che va rivolta in particolare al risparmio dei correntisti e piccoli imprenditori;
 - f) consistenti aiuti finanziari alle banche in difficoltà, non solo italiane, sono già stati concessi nel recente passato e non concederli ora contrasterebbe con il principio della par condicio nella concorrenza e nel libero mercato, essenziale per la convivenza europea, a chiaro nocumento delle banche che attualmente si trovano in difficoltà;
 - g) il sostegno pubblico al sistema bancario italiano, pari a circa 4 miliardi di euro, è stato già praticamente per l'intero restituito alle finanze pubbliche, evitando così qualsiasi "vulnus" alle finanze stesse e quindi ai contribuenti;
 - h) prima di dar corso al "bail in" si sarebbe dovuto prevedere obbligatoriamente il recupero di tutti i crediti, compresi quelli in sofferenza utilizzando eventualmente lo strumento della bad bank, e quindi al recupero di qualsiasi possibile risorsa finanziaria utile ad evitare costi ed oneri agli incolpevoli titolari di conti correnti bancari;
 - i) una migliore e più efficiente valutazione delle asserite sofferenze iscritte tra le perdite che hanno determinato lo stato di dissesto delle banche, consentirebbe di individuare altresì illecite coperture a favore del debitore, di cui vi è già prova in alcune situazioni verificatesi anche nelle banche del nostro territorio regionale;

RILEVATO, infine, che

- lo strumento del “bail in” si pone, rispetto alla normativa nazionale, civilistico-commerciale e amministrativa come una normativa che irrompe in norme di nuovi e prevalenti interessi, su assetti di interessi di natura privatistica in atto, sopprimendone, modificandone o anche solo sospendendone, la preesistente normativa di riferimento;
- l’adozione automatica di una nuova norma che costringe le parti di un rapporto a comportarsi in modo diverso rispetto a quello originariamente pattuito, dovrebbe avere carattere di eccezionalità e non di rimedio cui si può normalmente fare ricorso, quale invece risulta essere il “bail in”;
- l’asistematicità del “bail in” appare suscettibile di valutazioni in termini di legittimità costituzionale, soprattutto con riferimento agli obbligazionisti e ai titolari di depositi in conto corrente, in rapporto all’articolo 47, comma 1 Cost., in base a cui “*La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme*”.;
- la conversione forzata in azioni di minor valore imposta ai possessori di azioni o di obbligazioni non rischiose e ai titolari di conti correnti che superano i 100.000 euro il prelievo forzoso addirittura senza controparte, non incoraggiano e tantomeno non tutelano il risparmio;
- appare, altresì, palese anche l’illegittimità ex art. 3 Cost. , della norma a carico dei depositanti per disparità di trattamento rispetto agli azionisti e agli obbligazionisti che almeno una contropartita, sia pure in perdita, ce l’hanno;

tutto ciò premesso,

invita la Giunta regionale

- 1) ad intervenire presso l’Unione Europea, il Governo e il Parlamento nazionale affinché sia urgentemente rivista la direttiva U.E. 2014/59 del 15 maggio 2014 e di conseguenza la normativa nazionale di recepimento della Direttiva medesima;
- 2) a valutare nelle opportune sedi i profili di incostituzionalità in premessa evidenziati, avuto riguardo all’art. 47 della Cost., che tutela e incoraggia il risparmio, e all’art. 3 Cost. che non consente discriminazioni e disparità di trattamento.